# REGOLAMENTO (CEE) N. 2296/85 DELLA COMMISSIONE

**del 9 agosto 1985**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli ossidi e idrossidi di cromo della voce 28.21 della tariffa doganale comune, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, del 18 dicembre 1984, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate per l'anno 1985 a taluni prodotti industriali originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento, i prodotti dell'allegato II, originari di ciascuno dei paesi e territori elencati nell'allegato III, beneficiano della sospensione totale dei dazi doganali e sono sottoposti di norma ad una sorveglianza statistica trimestrale fondata sulla base di riferimento definita nell'articolo 12;

considerando che, ai sensi dell'articolo 12, se l'aumento delle importazioni in regime preferenziale di tali prodotti, originari di uno o più paesi beneficiari, provoca difficoltà economiche in una regione della Comunità, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata dopo che la Commissione ha proceduto a uno scambio di informazioni appropriato con gli stati membri; che al riguardo la base di riferimento da prendere in considerazione, è in genere uguale al 165 % dell'importo massimo più elevato, valido per l'anno 1980;

considerando che per gli ossidi e idrossidi di cromo la base di riferimento è fissata a 166 300 ECU; che in data 22 gennaio 1985, le importazioni di tali prodotti nella Comunità, originari della Cina, hanno raggiunto per imputazione la base di riferimento in questione; che lo scambio di informazioni al qule ha proceduto la Commissione ha rilevato che il mantenimento del regime preferenziale provoca difficiltà economiche in una delle regioni della Comunità; che pertanto è necessario ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione nei confronti della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A decorrere dal 13 agosto 1985, la riscossione dei dazi doganali, sospesa ai sensi del regolamento (CEE) n. 3562/84 del Consiglio, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari della Cina:

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci |
|---|---|
| 28.21<br>(Codice Nimexe 28.21-10, 30) | Ossidi e idrossidi di cromo |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 1985.

*Per la Commissione*

COCKFIELD

*Vicepresidente*

(1) GU n. L 338 del 27. 12. 1984, pag. 1.